

N. R.G. 14308/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Claudia Turco	Presidente e Relatore
dott.ssa Emanuela Maria Rosaria Piazza	Giudice
dott.ssa Claudia Spiga	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14308/2020** promossa da:

CURATELA FALL. CE.DI. SISA SICILIA SPA IN LIQUID. (C.F. 04261290821), in persona dei Curatori fallimentari Avv. Giovanni Battista Coa e Dr. Filippo Lo Franco, con il patrocinio degli Avv.ti Luca PERRICONE e Antonella MARTELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo, Via Ariosto, n. 16

ATTRICE

contro

GAGISA SRL UNIPERSONALE (C.F. 02237910811), con il patrocinio dell'avv. Marcello MAUCERI, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Palermo, Via Versilia, n. 2

LA LICATA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 06046750821), con il patrocinio dell'avv. Vincenza SCARDINA, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bagheria, Via Paolo Borsellino, n. 24

SUPERAL SRL (C.F. 01405430891), e **DIORAL SRL** (C.F. 01405440890), con il patrocinio dell'avv. Gaetano FRANCHINA, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Catania Via Umberto, n. 143



SUPERMARKET F.LLI ZERILLI SRL (C.F. 01932820812) e **CA.BI. MARKET SNC DI VINCENZO CASTIGLIONE & GIOACCHINO BICA** (C.F. 01646860815), entrambe con il patrocinio dell'avv. Angelo Corrado DI GIROLAMO e dell'avv. Flavio Vito Maria SPANO', elettivamente domiciliato presso il secondo in Marsala, VIA DEI MILLE 89

ERRESEI ALIMENTARI DI RALLO VITO ANTONINO & C. SAS (C.F. 02558460818), con il patrocinio dell'avv. Giovanni GALFANO, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Terrasanta, n. 9 C/O AVV. GAMBINO PIETRO

GIUSEPPE PAPPALARDO (C.F. PPPGPP50L25L828Y), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo ROMANO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Catania, Via Etnea, n. 734


SALUMI E DELIZIE SRL (C.F. 05038540877), con il patrocinio dell'avv. Gaetano CAMPISI, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Militello Val Di Catania, Via A. De Gasperi, n 83

S.D.S. SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01477580839), con il patrocinio dell'avv. Davide FORMICA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mariano Stabile, n. 85, presso lo studio dell'Avv. Alessia Pinsino

CONVENUTI

GE.COM. SICILIA SRL (C.F. 05038220827),
GRANDI MAGAZZINI SMAL SRL (C.F. 00119550820),
LADI MARKET DI CARASI & C. SAS (C.F. 01076110897),
SUPERMERCATO EUROPA SRL (C.F. 00643020860),
TECOM SRL (C.F. 05553590828),
UPM SRL (C.F. 02520380813),
VIDA SRL (C.F. 01576400889),
AUGUSTA ALIMENTARI CATERING SRL (C.F. 01749390892),
BAPI SUPERMERCATI SRL (C.F. 01544300880),
MIMMA BLANDO (C.F. BLNMMM67D49G273W),
BRUGIO SRL (C.F. 06363620821),
SALVATORE CONIGLIO (C.F. 04788170829),
MERCATINO SAS DI VIZZINI ANTONIA (C.F. 02250950843),
PALMA ODDO (C.F. DDOPLM51D54L331E),
TIZIANA PETTIGNANO (C.F. PTTTZN86D60G377L),
ANTONINO PULEO (C.F. PLUNNN64R07A896H),
SGS SRL (C.F. 01410020885),
GIUSEPPE FARRUGGIA (C.F. FRRGPP68B25A089A),





FARRUGGIA SILVANA & C. SNC (C.F. 01914810849),
SUPERMERCATI DROGO SRL (C.F. 01237500853),

CONVENUTI contumaci

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.2023, la curatela contestando l'eccezione di compromesso e i convenuti reiterando detta eccezione ed associandosi alla stessa, quanto non direttamente proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

La curatela del fallimento della CEDI SISA SICILIA SpA in liquidazione ha convenuto in giudizio 37 operatori economici, fra cui quelli in epigrafe indicati, quali soci della fallita, società per azioni di natura consortile costituita nel 1994, il cui oggetto sociale era principalmente l'effettuazione di acquisti comuni e la gestione di centri distributivi di prodotti alimentari e non alimentari organizzati nell'ambito del sistema SISA, destinata ad operare a beneficio di supermercati e punti vendita che fossero anche membri della società medesima (doc. 8 - visura camerale storica).

Il funzionamento della società ed i rapporti con i suoi consorziati erano regolati dallo Statuto e dal regolamento consortile. Per quanto di rilievo ai fini della presente controversia, l'art. 41 dello Statuto, rubricato " Contributi" prevede che: I Soci della Società che sono imprese titolari di punti vendita e non che fruiscono dei servizi della società sono tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società e a ripianare l'eventuale disavanzo della stessa, secondo quanto disposto dal regolamento".

Tale disposizione appare in linea con quanto disposto dall'art. 2615 ter c.c. secondo cui, ove la società assuma come oggetto sociale lo scopo consortile, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro. Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, tali contributi pecuniari rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e che trovano giustificazione nello scopo mutualistico-imprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite.

I Curatori rappresentavano, dunque, che alla fine dell'esercizio 2015, nel quale si erano palesate ingenti perdite, il Consiglio di amministrazione aveva espressamente stabilito che, approvato il bilancio, i soci avrebbero dovuto provvedere in tal senso e che a tal fine sarebbero stati determinati



i singoli crediti della società verso i soci destinati a bilanciare la perdita (doc. 6 - relazione gestione bilancio 2015). Avendo accertato che la società aveva proceduto ad una quantificazione pro quota del credito vantato ex art. 41 dello Statuto nei confronti di ogni singola consorziata, provvedendo ad indicarlo tra le voci dell'attivo nella proposta di concordato preventivo presentata nel 2016 e poi definita con la revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento, agivano dunque nei confronti dei soci per l'adempimento di dette prestazioni previste dallo Statuto e quantificate nella contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile.

Chiedeva, pertanto, la curatela attrice la condanna dei convenuti al pagamento delle somme per ciascuno specificamente indicate nell'atto introduttivo.

Dopo la rinnovazione della notifica, disposta più volte per la compiuta instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza del 21.9.2021, il giudizio è stato dichiarato parzialmente estinto, ai sensi dell'art. 306 cpc, in ragione della rinuncia agli atti e della relativa accettazione, nei confronti di Buscemi Luciano e c. Sas; CM Alimentari di Grimaudo e c snc; Drago Roberto srl; ESSE EMME srl; ditta individuale Giordano Michelangelo di Falletta Giuseppa; Sapori Genuini srl; Strasmarket di Conigliaro Antonio e f.lli srl (già snc).

Con ordinanza del 15.3.2022 la curatela veniva onerata di interloquire sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dei convenuti GAGISA, ZERILLI, Giordano Michelangelo, DIORAL, SUPERAL, CABI MARKET, Supermarket F.lli Zerilli, Salumi e Delizie, SDS e, infine, la causa veniva posta in decisione sulle sole questioni preliminari.

Ciò sinteticamente premesso, deve rilevarsi che l'eccezione di incompetenza è fondata.

Ed infatti l'art. 47 dello Statuto della CE.DI.SISA SICILIA SPA prevede espressamente quanto segue: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente dell'ordine dei ragionieri della provincia di Palermo...”* .

L'ampiezza della clausola statutaria è evidente e nella specie la causa è volta ad esercitare diritti patrimoniali, quindi diritti disponibili, già presenti nel patrimonio del fallito. Si tratta, dunque, di clausola opponibile al curatore che aziona il medesimo contratto sociale (e lo statuto) per vantare pretese verso le società socie (cfr. Cass. n. 34505/2021).

Poiché come nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza appena richiamata, il titolo vantato risiede nella posizione di consorziata ... e nel rapporto sociale intercorso con il



consorzio, anche nel caso in esame la curatela *“ha fatto valere un diritto già esistente nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento, ed essa è, pertanto, soggetta alla clausola compromissoria”*. Va condiviso, infatti, il principio pure affermato dalla Corte, secondo cui *“la clausola arbitrale resta efficace per i fatti anteriori, essendo la pretesa sorta nel vigore del negozio governato dalla clausola compromissoria”*.

Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del disposto dell'art. 83-bis 1. Fall, giacchè tale norma *“concerne solo i casi di "scioglimento dal contratto" ex art. 72 ss. 1. fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e sciolto ai sensi di tali disposizioni: nella specie, invece, il contratto di consorzio permane, non è sciolto dal fallimento”*.

Va, pertanto, esclusa l'idoneità del fallimento a rendere inopponibile la clausola compromissoria contenuta nello statuto, *“avuto riguardo alla natura dell'azione esercitata dal curatore, non derivante dal fallimento, ma avente ad oggetto un diritto del fallito preesistente all'apertura della procedura concorsuale. In casi di tal fatta, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un'utilità derivante dall'esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all'assuntore”* (cfr. ancora la chiarissima motivazione in Cass. n. 34505/2021).

Deve aggiungersi, per completezza, che all'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata da taluni dei convenuti si sono espressamente associati tutti i procuratori presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissate sulle sole questioni preliminari e segnatamente sulla dedotta eccezione fondata sulla clausola compromissoria.


Pur rilevando la scindibilità dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, dunque, è manifesta la volontà dei convenuti che hanno inteso esprimersi al riguardo di devolvere la controversia ad un collegio arbitrale, potendo adottarsi la medesima pronunzia nei confronti di tutte le parti, nell'interesse preminente al *simultaneus processus* (cfr. Cass. civ. n. 8595/2018; Cass. civ. n. 9230/2017), per evidenti ragioni di economia processuale ed omogeneità delle decisioni.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale ordinario, dovendo la controversia essere devoluta al collegio arbitrale.

La natura solo processuale della decisione induce a compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto del necessario seguito per il merito in sede arbitrale.

P.Q.M.





Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale a pronunciare nella controversia in esame, ricorrendo la competenza arbitrale prevista nella clausola compromissoria dello Statuto;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Palermo il 23 giugno 2023

Il Presidente ed estensore

dott.ssa Claudia Turco

Arbitrato in Italia

